



COMUNE di BASILIANO

PROVINCIA di UDINE

- UFFICIO TECNICO COMUNALE -
Servizio di Edilizia Privata e Urbanistica



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg.n. IT-001281

Prot. 3425

Basiliano, 12.03.2012

OGGETTO: Impianti di produzione energia da biomasse agricole.
Variante 18 al PRGC - richiesta formale inerente lo stoccaggio delle biomasse.
Rischio batterico.

Racc. AR

Spett.le

COMITATO "Riprendiamoci il nostro futuro"

c/o Presidente sig. GALLUZZO Daniele

via Damiano Chiesa n. 137

33031

BASILIANO

Con riguardo alla problematiche di cui in oggetto e di cui alle Vs note pervenute in data 23.01.2012 al prot. 1029 (variante 18 al PRGC ...) e al prot. 1030 (rischio batterico ...), si allega alla presente la nota di ARPA FVG prot. 1481 del 22.02.2012, a seguito di richiesta di supporto tecnico-scientifico effettuata da questo Comune in data 27.01.2012 prot. 1387 (che si allega in copia)

Rimando a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Titolare di Posizione Organizzativa
- Area Tecnica -

- Geom. Giorgio BERTETTI -





*Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli - Venezia Giulia*

Dipartimento Provinciale di Udine

ARPA FVG
Agencia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

DIPARTIMENTO
DI UDINE

Prot.: /2012/SA/PA/12
Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000
S.O.S. Servizi Ambientali

Responsabile del procedimento: ing. Giorgio Pellizzoni
tel. 0432-493797 - fax 0432-493778 - e-mail: giorgio.pellizzoni@arpa.fvg.it

28
2806
00

Protocollo n° 0001481 - P
del 22/02/2012

UDINE DI SEDEGLIANO (Udine)
24 FEB. 2012
0001968

Al Comune di Sedegliano
Via XXIV Maggio n° 2
33039 - SEDEGLIANO,
Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica

Basiliano

OGGETTO: Impianti di produzione energetica da biomasse agricole. Richiesta di supporto tecnico scientifico.
Vs. nota prot. 1387 del 27.01.12, al prot. Arpa UF n° 1056 del 08.02.12.

Con riferimento all'oggetto, lette le considerazioni del Comitato "Riprendiamoci il nostro futuro", **si espongono le seguenti informazioni.**

ELEMENTI IN DIRITTO. Si richiamano i termini della Sentenza del TAR Piemonte n°1340 del 21.12.2011- **in allegato** - come riferimento particolare alla coerenza delle Richieste avanzate dai firmatari, in data 20.01.2012.

DIGESTATO. Si richiamano e confermano i contenuti della scheda tecnica allegata all'Ordine del Giorno sull'utilizzazione agronomica dei digestati provenienti da impianti a biogas, prodotto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 123.09.2010- **in allegato**.
Alla luce dell'attuale stasi normativa richiamata in detto Ordine del Giorno, rimangono condivisibili le considerazioni tecniche sulla coerenza dell'utilizzo agronomico del digestato.
Ad ulteriore informazione, si allegano alcuni appunti per inquadrare il tema "Digestato".

Allo stato dell'evoluzione normativa, un intervento sul Regolamento Comunale di Polizia Rurale, può esplicitarsi nella precisazione preliminare che.... *le norme di Regolamento sull'utilizzo agronomico si riferiscono ai fertilizzanti legalmente non vietati, di origine naturale - zootecnica o colturale.*

RISCHIO BATTERICO CORRELATO AGLI IMPIANTI A BIOGAS. Il digestato derivato dai degli impianti di produzione energetica funzionanti a biogas, e che viene applicato sui terreni agricoli, è il residuo delle fermentazioni anaerobiche di biomasse di origine vegetale (insilati di mais o di altri foraggi) e/o animale (letami o liquami).
Negli insilati è presente una flora batterica (principalmente acetigena e lattica) che è costituita da microrganismi che non rientrano tra i patogeni dell'organismo umano. Questi batteri determinano la trasformazione del foraggio in insilato facendo si che si creino condizioni (pH ≤ 4) tali da limitare lo sviluppo di altre specie batteriche tra cui molte potenzialmente nocive per l'uomo.
Nei letami e nei liquami si rinviene la flora batterica normalmente presente nei materiali fecali, che include specie potenzialmente pericolose per la salute umana (*Salmonella spp.*, *Listeria monocytogenes*, *E.coli*, ecc.). La presenza di questi microrganismi negli effluenti zootecnici stoccati va riducendosi nel tempo. Si ritiene che nei liquami uno stoccaggio per un tempo di 40-50 gg sia sufficiente (a temperatura ambiente) per poter applicarli al terreno con

sufficienti garanzie di sicurezza, mentre per i letami (ove nel corso della maturazione si sviluppano temperature sufficientemente elevate per controllare i patogeni) sono sufficienti tre settimane. I tempi di "maturazione" indicati sono recepiti nel DM 19.04.1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola).

Biomasse sottoposte a processi fermentativi anaerobici con una durata complessiva (fermentazione principale e secondaria) di circa 90 gg - durante i quali queste si troverebbero a temperature di circa 38-40 °C - avrebbero una riduzione numerica della flora batterica nettamente superiore a quella che si osserverebbe negli effluenti a temperatura ambiente (10-15 °C).

Pertanto - sebbene non si possa escludere che siano rinvenibili batteri patogeni nel digestato - la presenza di questi sarà certamente inferiore a quella presente negli effluenti normalmente utilizzati in campagna. Si ricorda tra l'altro che gli impianti di produzione energetica in argomento, ordinariamente prevedono, al termine della fermentazione, lo stoccaggio del digestato prodotto in contenitori dimensionati secondo i termini temporali della necessità di utilizzo agronomico.

Relativamente ad un eventuale collegamento tra l'impiego di digestato in Germania e la diffusione del "batterio killer" (ceppi di *Escherichia coli* st O104:H4) si ricorda che a seguito di indagini avviate dalla European Food Safety Authority (EFSA) la provenienza dei ceppi del batterio incriminati è stata attribuita a importazione di semi di fieno greco e di alcune leguminose dall'Egitto. Tale è la posizione ufficiale della Commissione Europea che ha preso provvedimenti specifici al riguardo, al fine di impedire l'ulteriore importazione di materiale infetto. Si allega al riguardo il Dec 06.07.2011 n. 2011/402/UE.

Per quanto riguarda la paventata presenza di *Clostridium Botulinum* si ricorda che la pericolosità del microrganismo è legata alla produzione di neurotossina che si verifica quando il batterio si sviluppa su matrice proteica (alimenti contaminati e non ben cotti o conserve alimentari).

Si ritiene che l'applicazione del digestato sia ininfluente sia per quanto riguarda la diffusione del batterio, che è sostanzialmente ubiquitario (normalmente presente nel terreno), sia per quanto riguarda la produzione della tossina (che non si verifica alle temperature di fermentazione e sui substrati interessati).

STOCCAGGIO DELLE BIOMASSE IN ALIMENTAZIONE AGLI IMPIANTI A BIOGAS

Le valutazioni espresse dal Comitato sono l'osservazione qualitativa di effetti gestionali di un impianto il cui ciclo produttivo è atipico rispetto a tutti quelli successivamente realizzati nella Provincia, con lavorazioni sul digestato non più previste nemmeno sull'impianto contiguo, successivamente realizzato dai medesimi interessi imprenditoriali. Relativamente alla richiesta di modalità gestionali atte a contenere la emissione di cattivi odori si fa presente che:

- le modalità di stoccaggio/gestione delle deiezioni zootecniche - secondo le caratteristiche di origine - costituiscono (sia dal punto di vista costruttivo dei manufatti dedicati, che gestionale) ordinaria e testata pratica in uso per gli allevamenti;
- l'insilato è prodotto con tecniche che, quando applicate correttamente, hanno un contenuto impatto odorigeno (causato dalla presenza di acido acetico, acido lattico e da un contenuto rilascio di ammoniaca) limitato alle zone limitrofe; tali tecniche (normalmente impiegate in regione da vari decenni dalle aziende zootecniche) non sono state in passato fonte di alcun disturbo per la popolazione residente in aree limitrofe;
- la presenza di un post fermentatore può garantire un più completo utilizzo dei gas prodotti dalla fermentazione anaerobica, riducendone il rischio di rilascio nell'ambiente;
- a prevenzione di eventuali emissioni di idrogeno solforato (H₂S, odore di uova marce), può doversi prevedere un processo di desolfurazione biologica: ulteriori eventuali residue presenze di H₂S nel biogas, possono essere intercettate da filtri a carboni attivi o biofiltri;
- lo stoccaggio del digestato - normalmente non fonte di emissioni maleodoranti - può prevedersi in vasche dotate di copertura (soluzione vantaggiosa per recupero di biogas residuo e per contenere la raccolta della precipitazione meteorica);
- in caso di non funzionamento del motore generatore, per prevenire un eventuale rilascio di biogas nell'ambiente, è sempre prevista/imposta l'installazione di una fiaccola di emergenza.

Si osserva che la previsione di un biofiltro è un aggravio tecnico-economico correlabile al principio di precauzione, e da applicarsi a cicli produttivi che comprendano il recupero di postgenerazione di biogas dallo stoccaggio del digestato ed per proposte di installazione di impianti energetici in **stretta contiguità** con aree abitate: **ipotesi questa comunque da evitare** nella pianificazione comunale.

Distinti saluti.

Si allegano:

- Sentenza del TAR Piemonte n°1340 del 21.12.2011,
- Ordine del Giorno sull'utilizzazione agronomica dei digestati provenienti da impianti a biogas - Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 23.09.2010,
- DEC. 06.07.2011, n 2011/402/UE. Decisione della Commissione relativa a misure d'emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall'Egitto [notificata con il numero C(2011)5000],
- Appunti per inquadrare il tema "Digestato".


Servizi Ambientali
Il Responsabile: ing. Giorgio Pellizzoni

Istruttori per la pratica:
dott. Giorgio Stefanelli
ing. Giorgio Pellizzoni



Visto: il Direttore del Dipartimento
dott.ssa Marta Piazzotta



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/086/CR08/C10

**ORDINE DEL GIORNO SULL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI
DIGESTATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI BIOGAS**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

richiamata

l'attività congiunta condotta dal Mipaaf e dalle Regioni nell'ambito dell'attuazione della direttiva Nitrati che ha portato alla condivisione del Piano Strategico Nazionale Nitrati che fornisce un utile contributo alla chiarezza sul quadro normativo di riferimento per la gestione integrata degli effluenti zootecnici (stoccaggio, trasporto, realizzazione e gestione degli impianti di trattamento);

ricordato

- che la richiesta di uno specifico riconoscimento delle valenze agronomiche e ambientali dell'utilizzo del digestato in sostituzione dei fertilizzanti minerali è stata formalmente presentata al Mipaaf a far tempo dalla seconda metà del 2007, sotto forma di modifica del DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*";
- che il Mipaaf ha condiviso con le Regioni una proposta di modifica del DM 7 aprile 2006 riferita alle caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo che è stata trasmessa al MATTM sotto forma di Allegato IX al citato DM;

considerato che

da subito è stato rappresentato il carattere di urgenza della proposta di modifica, quale possibile e concreta risposta, realmente applicabile dalle aziende agricole, al contestuale parallelo percorso di attuazione della direttiva nitrati (Programmi d'Azione regionali);

l'opportunità di recepire la modifica è stata costantemente ribadita anche a margine del procedimento di richiesta alla Commissione U.E. di deroga ai limiti della direttiva nitrati, avviato nel 2008 e attualmente in corso;

il digestato, a seguito delle profonde modificazioni chimico-biologiche che avvengono durante la digestione anaerobica, assume spiccate proprietà fertilizzanti e può sostituire totalmente o parzialmente i fertilizzanti chimici se utilizzato secondo le corrette pratiche agronomiche di distribuzione (sia per quanto riguarda le modalità che i periodi);

nel caso di zone vulnerabili, a maggior tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria e delle acque, il digestato potrà essere utilizzato in totale sostituzione dei fertilizzanti chimici (es. urea) - e quindi a bilancio di coltura - solo se risponde a precise caratteristiche di caratterizzazione ed efficienza, tali da conferire al digestato proprietà simili a quelle dei fertilizzanti azotati (es. urea) e quindi "proprietà sostitutiva";

ritenuto

che l'utilizzo del digestato in agricoltura, oltre all'opportunità di utilizzo di un fertilizzante "naturale" offre la possibilità di una forte riduzione degli impatti prodotti dall'attività agricola;

evidenziato che nell'allegata Scheda tecnica è illustrata la proposta di **utilizzo del digestato a bilancio dell'azoto (equiparandolo al fertilizzante minerale) in presenza di ben precise condizioni (contenuto di azoto ammoniacale > 70% ed efficienza di distribuzione > 90%, previsione di copertura degli stoccaggi e distribuzione con sistemi ad iniezione, fertirrigazione o equivalenti).**

evidenziato

che le positive valenze del digestato si estendono ben oltre la "direttiva nitrati" 91/676/CEE del 21 dicembre 1991, permettendo di estendere la sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche anche nei confronti della qualità dell'aria, considerando le prescrizioni imposte dalle relative Direttive Europee (Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici - SO₂, NO_x, COV, NH₃- e Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

chiede

- 1) la modifica del DM 7 aprile 2006 finalizzata all'accoglimento della proposta tecnica di utilizzo del digestato allegata al presente documento sotto forma di scheda tecnica**
- 2) una rapida e positiva condivisione delle modifiche in particolare con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltreché con Ministeri delle Infrastrutture e trasporti, dello Sviluppo Economico e della Salute.**

Roma, 23 settembre 2010

SCHEDA TECNICA
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI DIGESTATI PROVENIENTI
DA IMPIANTI DI BIOGAS

La richiesta di uno specifico riconoscimento delle valenze agronomiche e ambientali dell'utilizzo del digestato in sostituzione dei fertilizzanti minerali è stata formalmente presentata al Mipaaf a far tempo dalla seconda metà del 2007, sotto forma di modifica del DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del *D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*".

Da subito è stato rappresentato il carattere di urgenza della proposta di modifica, quale possibile e concreta risposta, realmente applicabile dalle aziende agricole, al contestuale parallelo percorso di attuazione della direttiva nitrati (Programmi d'Azione regionali).

L'opportunità di recepire la modifica è stata costantemente ribadita anche a margine del procedimento di richiesta alla Commissione U.E., di deroga ai limiti della direttiva nitrati, avviato nel 2008 e attualmente in corso.

Il digestato, a seguito delle profonde modificazioni chimico-biologiche che avvengono durante la digestione anaerobica, assume spiccate proprietà fertilizzanti e può sostituire totalmente o parzialmente i fertilizzanti chimici se utilizzato secondo le corrette pratiche agronomiche di distribuzione (sia per quanto riguarda le modalità che i periodi).

Nel caso di zone vulnerabili, a maggior tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria e delle acque, il digestato potrà essere utilizzato in totale sostituzione dei fertilizzanti chimici (es. urea) - e quindi a bilancio di coltura - solo se risponde a precise caratteristiche di caratterizzazione ed efficienza, tali da conferire al digestato proprietà simili a quelle dei fertilizzanti azotati (es. urea) e quindi "proprietà sostitutiva".

Si formula pertanto la proposta tecnica di **utilizzo del digestato a bilancio dell'azoto (equiparandolo al fertilizzante minerale) in presenza di ben precise condizioni (contenuto di azoto ammoniacale > 70% ed efficienza di distribuzione > 90%, previsione di copertura degli stoccaggi e distribuzione con sistemi ad iniezione, fertirrigazione o equivalenti).**

Qualora la gestione agronomica del digestato non soddisfi le suddette condizioni il suo utilizzo rientra nei limiti contemplati dalla normativa vigente con i conseguenti valori di efficienza previsti.

Di fatto tale ipotesi consente di mantenere (ed effettivamente raggiungere) gli obiettivi della Direttiva nitrati 91/676/CEE del 21 dicembre 1991 (qualità delle acque) con modalità applicabili da parte delle imprese agricole, anche sotto il profilo della sostenibilità economica.

Va sottolineato che le positive valenze del digestato si estendono ben oltre la "direttiva nitrati", permettendo di estendere la sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche anche nei confronti della qualità dell'aria, considerando le prescrizioni imposte dalle relative Direttive Europee (Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici - SO₂, NO_x, COV, NH₃- e Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

Anche sotto il profilo della conservazione della sostanza organica nei suoli, il digestato risulta avere caratteristiche decisamente più idonee per un maggiore stoccaggio del carbonio, in misura più efficace e migliore rispetto all'effluente di allevamento tal quale.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari, sono riconosciute le caratteristiche di una migliore tutela della salute pubblica e di una sostanziale prevenzione di potenziali aspetti odorigeni

Le positive valenze di sostenibilità ambientale legate ai processi di digestione anaerobica applicati alle attività agricole e alla loro successiva utilizzazione agronomica passano necessariamente attraverso una corretta considerazione del "digestato", con piena consapevolezza di tutte le sue migliorate caratteristiche rispetto a fertilizzanti minerali e a effluenti di allevamento al tal quale, nonché delle importanti implicazioni ambientali legate al suo utilizzo.

In particolare una completa caratterizzazione del digestato considera i seguenti aspetti:

- proprietà fertilizzanti che ne giustificano l'utilizzo;
- impatto odorigeno;
- aspetti igienico-sanitari;
- aspetti di protezione dell'ambiente.

Sotto il profilo igienico sanitario, la distribuzione di materiale organico stabilizzato a seguito di digestione anaerobica assicura maggiore sicurezza nei confronti della popolazione, grazie a un contenuto decisamente più basso - e, soprattutto, non significativo negli effetti e nelle conseguenze - di microrganismi patogeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Per quanto riguarda gli aspetti di protezione dell'ambiente, l'impiego del digestato in agricoltura rispetto all'effluente di allevamento tal quale, oltre che l'opportunità di utilizzo di un fertilizzante "naturale" e la possibile sostituzione di concimi minerali di sintesi, offre la possibilità di una forte riduzione degli impatti potenziali derivanti dall'attività agricola intensiva.

In particolare previene l'emissione di gas climalteranti quali:

- anidride carbonica
- metano
- protossido di azoto

Contribuisce anche al controllo dell'emissione di ammoniaca di origine agricola in atmosfera, prevenendo la formazione di particolato secondario (PM10)

Conclusioni

La modifica del DM 7 aprile 2006 presuppone una positiva condivisione in particolare con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltreché con Ministeri delle Infrastrutture e trasporti, dello Sviluppo Economico e della Salute.

Peraltro le positive e plurime valenze del digestato rispetto all'effluente tal quale e sotto i vari profili, sembrano poter soddisfare le diverse competenze coinvolte, assicurando obiettivi di pubblico e generale interesse (ambiente, salute,...).

Dec. 6-7-2011 n. 2011/402/UE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativa a misure d'emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall'Egitto [notificata con il numero C(2011) 5000] (Testo rilevante ai fini del SEE).

Pubblicata nella G.U.U.E. 7 luglio 2011, n. L 179.

Dec. 6 luglio 2011, n. 2011/402/UE ⁽¹⁾.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativa a misure d'emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall'Egitto [notificata con il numero C(2011) 5000] (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 7 luglio 2011, n. L 179.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*,

visto il *regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002*, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'*articolo 53*, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii),

considerando quanto segue:

(1) Il *regolamento (CE) n. 178/2002* reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce le misure di emergenza da applicare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati

dei semi con il ceppo E. coli O104:H4 configura un processo di produzione che ha permesso la contaminazione con materiale fecale di origine umana e/o animale. La fase della catena alimentare durante la quale si è prodotta tale contaminazione rimane incerta e nessuno sa se nel frattempo sia stato posto rimedio alla situazione. Saranno effettuati ulteriori test microbiologici negli Stati membri per integrare le prove risultanti dagli studi epidemiologici di cui all'*articolo 8 della direttiva 2003/99/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della *decisione 90/424/CEE* del Consiglio e che abroga la *direttiva 92/117/CEE* del Consiglio .

(6) Tenuto conto del principio di precauzione, è inoltre necessario vietare temporaneamente l'importazione di tutti i semi e i legumi originari dell'Egitto che figurano nell'allegato, al fine di disporre del tempo necessario per valutare ulteriormente la loro sicurezza. È evidente che l'esposizione a una limitata quantità di materiale contaminato proveniente anche da altri semi e legumi può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e che mancano informazioni precise sull'origine esatta della contaminazione in Egitto, sui mezzi di contaminazione nonché su un'eventuale contaminazione incrociata,

(7) È quindi opportuno adottare a livello di Unione europea determinate misure di emergenza cautelative finalizzate a garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a ritirare dal mercato dell'UE tutte le partite di semi di fieno greco, importate dall'Egitto durante il periodo 2009-2011, figuranti nelle notifiche del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi relative al procedimento di tracciabilità, a sottoporle a campionamento e distruggerle, nonché a sospendere temporaneamente le importazioni dall'Egitto di tutti i semi e i legumi figuranti nell'allegato della presente decisione.

(8) Al fine di concedere alle autorità competenti dell'Egitto il tempo necessario di rispondere e considerare le misure appropriate di gestione del rischio, è opportuno che la sospensione temporanea delle importazioni sia in vigore almeno fino al 31 ottobre 2011.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Le misure di cui alla presente decisione sono oggetto di un riesame periodico alla luce delle garanzie offerte dall'Egitto, dei risultati delle indagini e delle analisi effettuate dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

Allegato

Semi e legumi provenienti dall'Egitto per i quali è vietata l'immissione in libera pratica nell'Unione fino al 31 marzo 2012 ⁽³⁾

Codice NC (*)	Descrizione
ex 0704 90 90	Germogli di rucola
ex 0706 90 90	Germogli di barbabietola, germogli di ravanello
ex 0708	Germogli di legumi da granella, freschi o refrigerati
ex 0709 90 90	Germogli di sola
ex 0709 99 90 (1)	
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati, non frantumati
0910 99 10	Semi di fieno greco
ex 1201 00	Fave di sola, non frantumate
ex 1201 (1)	
1207 50	Semi di senape
ex 1207 99 97	Altri semi e frutti oleosi, non frantumati
ex 1207 99 96 (1)	
1209 10 00	Semi di barbabietole da zucchero
1209 21 00	Semi di erba medica
1209 91	Semi di ortaggi
ex 1214 90 90	Germogli di erba medica

(*) I "codici NC" menzionati nella presente decisione si riferiscono ai codici specificati nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e

N. 01340/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2011, proposto da:
BARBERIS VERA, BLANC NELLA, GUFFANTI ANGELO,
DEZZANI DOMENICO, MONANDRO FILIPPO, COLOMBA
MARCO, MALAN IVAN GIORGIO, FALCO RICCARDO, PAYRA
BARBARA, PAYRA LUCIANO, ROSA GIOVANNI, LOVERA
SIVANA, MARTOGLIO FLAVIO, BONIFETTO ADRIANA,
PRIOTTO FRANCO, FALCO SERGIO, CAFFARO PAOLA,
COLONNA LUIGI, NOBILE NICOLA, FALCO EZIO, DELMIRANI
PAOLO, TORRERO RAFFAELINA E DEZZANI GIUSEPPE,
quest'ultimo in proprio e nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE
COMITATO LUSERNA ATTIVA, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in
Torino, via Morghen, 28;

contro

PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Silvana Gallo e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto presso l'avv. Silvana Gallo in Torino, corso Inghilterra, 7/9;

nei confronti di

AZIENDA AGRICOLA MERLO GUIDO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vilma Aliberti e Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;

per l'annullamento

della determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche n. 180-47784/2010, pubblicata in data 31.1.2011 all'Albo Pretorio della Provincia di Torino, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato l'Azienda Agricola Guido Merlo alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse legnose, da ubicarsi nel Comune di Luserna San Giovanni;

di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, tra i quali i verbali tutti della relativa di Conferenza dei Servizi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Torino e dell'Azienda Agricola Merlo Guido;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 16.03.2011 alla Provincia di Torino e il 18-22.03.2011 all'Azienda Agricola Merlo Guido e depositato il 31.03.2011, i signori Barberis Vera, Blanc Nella, Guffanti Angelo, Dezzani Domenico, Monandro Filippo, Colomba Marco, Malan Ivan Giorgio, Falco Riccardo, Payra Barbara, Payra Luciano, Rosa Giovanni, Lovera Sivana, Martoglio Flavio, Bonifetto Adriana, Priotto Franco, Falco Sergio, Caffaro Paola, Colonna Luigi, Nobile Nicola, Falco Ezio, Delmirani Paolo, Torrero Raffaelina e Dezzani Giuseppe, quest'ultimo in proprio e nell'interesse dell'Associazione Comitato Luserna Attiva, hanno impugnato la determinazione prot. n. 180-47784/2010 in data 23.12.2010, pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Torino in data 31.01.2011, con cui il dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e delle Risorse Energetiche della Provincia di Torino ha autorizzato l'Azienda Agricola Merlo Guido, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387, a costruire ed esercire un impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile (biomassa legnosa) su terreni siti nel territorio del Comune di Luserna San Giovanni.
2. Hanno premesso i ricorrenti di essere cittadini residenti nel Comune di Luserna San Giovanni o comunque di esplicitare la propria attività lavorativa in quel Comune; hanno affermato di essere proprietari, la maggior parte di

essi, degli appartamenti ove risiedono, siti ad una distanza variabile da 50 mt a 500 mt dall'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di cogenerazione; hanno precisato che il Comitato Luserna Attiva è stato costituito con la finalità di tutelare e valorizzare la natura, l'ambiente, la salute e la qualità della vita a livello locale.

3. Ciò premesso, i ricorrenti hanno affidato il ricorso a cinque motivi:

- a) con i primi due, hanno lamentato che l'autorizzazione impugnata sia stata rilasciata senza che il Comune di Luserna S. Giovanni avesse previamente rilasciato il permesso di costruire, in violazione delle Linee Guida approvate dalla Provincia di Torino per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili;
- b) con il terzo e (parte del) quarto motivo, hanno lamentato che la Provincia abbia autorizzato l'allocazione dell'impianto in area destinata a servizi, laddove l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 ne consente l'allocazione solo in zone agricole; la circostanza che il terreno abbia, "di fatto", destinazione agricola, è giuridicamente irrilevante;
- c) con (la restante parte del) quarto e con il quinto motivo, hanno censurato il merito tecnico dell'intervento; in particolare, hanno sostenuto che quest'ultimo non consentirebbe di realizzare un effettivo risparmio energetico, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno della comunità di Luserna San Giovanni; hanno evidenziato la sussistenza di profili problematici relativi all'approvvigionamento delle biomasse legnose necessarie ad alimentare la centrale; hanno lamentato, infine, l'inadeguatezza delle prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo in ordine alle misure

legittimazione dei ricorrenti.

3. L'eccezione, che va esaminata con priorità attenendo ad una necessaria condizione dell'azione, è palesemente fondata.

4. E' opportuno distinguere la posizione dei ricorrenti "persone fisiche" da quella del Comitato Luserna Attiva.

4.1. Quanto ai ricorrenti persone fisiche.

La legittimazione a ricorrere avverso l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presuppone che il ricorrente possa vantare una posizione qualificata e si trovi in una situazione di stabile collegamento (c.d. "vicinitas") con l'area interessata dall'azione amministrativa (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 01 febbraio 2010, n. 413; TAR Piemonte, sez. I, 25.09.2009, n. 2292; TAR Piemonte, sez. II, 26 maggio 2008, n. 1217, resi in relazione a fattispecie analoghe).

Secondo principi generali, l'onere di provare la sussistenza del titolo di legittimazione al ricorso grava sul ricorrente.

In particolare, a fronte di una puntuale contestazione delle controparti processuali circa l'effettiva sussistenza di detta condizione dell'azione, il ricorrente che si sia limitato ad allegare la propria qualità di proprietario, o comunque di soggetto stabilmente insediato nel territorio interessato e pertanto destinatario degli effetti degli atti che impugna, ha uno specifico onere di fornire la prova di quanto allegato, pena l'inammissibilità del ricorso (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21 ottobre 2010, n. 11912).

Nel caso di specie, tale prova è mancata del tutto.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, nel dichiarato intento di

giustificare la propria legittimazione a ricorrere, i ricorrenti hanno affermato di essere “cittadini residenti” nel comune di Luserna S. Giovanni, o comunque di svolgere in quel comune la propria “attività lavorativa”, “in luoghi limitrofi all’area in cui si ipotizza la realizzazione dell’impianto di cogenerazione”; hanno aggiunto che “la maggior parte” di essi “è altresì proprietaria degli appartamenti ove risiedono, siti a una distanza variabile tra 50 mt e 500 mt circa” dall’area medesima.

Tali affermazioni, tuttavia, non sono state né precisate né documentate.

Non è stato chiarito quali, tra i ricorrenti, siano “cittadini residenti” in Luserna S. Giovanni e quali, invece, vi svolgano soltanto la propria “attività lavorativa”; non è stato chiarito cosa si intenda per “luoghi limitrofi” all’area interessata dal nuovo insediamento, né tanto meno quali, tra i ricorrenti, siano proprietari e risiedano in appartamenti siti nelle immediate vicinanze dell’area in questione; non sono state indicate le vie in cui detti appartamenti sarebbero ubicati, né dimostrata la loro contiguità all’area di cui si discute.

Non è stato fornito un solo documento a conforto di quanto affermato, neppure dopo le puntuali eccezioni formulate dalle controparti processuali. Soltanto in sede di discussione orale, il difensore di parte ricorrente ha letto alcuni appunti indicando le vie (ma non i numeri civici) in cui risiederebbero alcuni dei propri assistiti. Nessuna delle predette affermazioni è stata però documentata: non sono stati prodotti i titoli di proprietà degli appartamenti né i certificati di residenza di alcuno dei ricorrenti, né, in generale, alcun documento a riprova di quanto riferito oralmente dal predetto difensore.

In tale contesto, ritiene il collegio che parte ricorrente abbia omissis di fornire la prova della propria legittimazione a ricorrere, non avendo né precisato né tanto meno documentato il rapporto di stabile collegamento asseritamente esistente tra le "persone fisiche" ricorrenti e l'area interessata dall'allocatione del nuovo impianto di cogenerazione.

4.2. Quanto al Comitato Luserna Attiva.

Questa Sezione ha già avuto modo di precisare, in relazione a fattispecie analoga, che la legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste non riconosciute va ricercata nel criterio fenomenico e fattuale dello stabile collegamento sul territorio e della rappresentatività dell'ente collettivo.

In particolare, il riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio a favore delle associazioni non riconosciute di protezione ambientale non può che predicarsi solo là dove delle stesse sia accertato: 1) il carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una determinata impugnativa; 2) lo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo, che deve presuntivamente escludersi in caso di associazioni costituite pochi giorni prima della proposizione del ricorso; 3) la rappresentatività della collettività locale di riferimento, requisito quest'ultimo che non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l'associazione (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25 settembre 2009, n. 2292).

Secondo principi generali in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, grava sull'associazione ricorrente l'onere di esporre nel ricorso introduttivo, in termini sufficientemente precisi, gli elementi di fatto e di diritto posti a

fondamento della propria legittimazione, che non può essere solo vantata; e, pertanto, sussiste il difetto di legittimazione dell'associazione locale che si sia limitata a proporre l'impugnazione, senza allegare né provare nel ricorso la sussistenza di una situazione di fatto idonea a radicare in capo ad esso la legittimazione ad impugnare (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 26 maggio 2008, n. 1217).

Nel caso di specie, nessuno dei presupposti della propria legittimazione è stato provato dal Comitato ricorrente.

Parte ricorrente ha prodotto il solo statuto di detto Comitato, il quale risulta però privo di data e di sottoscrizioni, contraddistinto da un oggetto vago, generico e non riferito (né riferibile) al territorio del Comune di Luserna S. Giovanni, nonché mancante di ogni indicazione relativa alle persone degli associati e al loro numero.

In tal modo, ritiene il collegio che non sia stata fornita alcuna prova - e nemmeno un principio di prova - in ordine al carattere non occasionale del sodalizio associativo, in ordine allo stabile collegamento del medesimo col territorio di Luserna S. Giovanni consolidatosi nel tempo, nonché in ordine all'effettiva rappresentatività della collettività locale di riferimento

Alla stregua di tali rilievi, la legittimazione ad agire del comitato ricorrente non può ritenersi accertata, analogamente a quanto affermato in relazione ai ricorrenti "persone fisiche".

5. La mancanza di legittimazione a ricorrere determina l'insussistenza di una necessaria condizione dell'azione, e ciò impedisce l'esame del merito del presente gravame.

6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, mentre le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva;
- b) compensa le spese di lite;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Alcuni appunti per inquadrare il tema "DIGESTATO".

Per digestato si intende il materiale in uscita dal processo di digestione anaerobica di biomasse dedicate o residue.

La sua composizione e il suo inquadramento normativo variano in funzione:

- della tipologia di biomasse in entrata;
- della classificazione (agricola o meno) dell'attività di valorizzazione energetica delle stesse;
- delle sue modalità di trattamento in uscita dall'impianto di digestione.

Una composizione di riferimento (Barbanti ed altri, *L'Informatore Agrario* 13/2010), per un digestato di materiale di origine colturale, può essere la seguente

Sostanza secca SS (g/kg)	30÷90
Solidi volatili (% SS)	50÷70
pH	7,5÷8,2
Azoto Totale Kjeldahl NTK (g/kg)	3÷6
Azoto Ammoniacale N-NH ₄ (%NTK)	50÷80
C/N	3÷8
Fosforo P ₂ O ₅ (g/kg)	0,8÷1,6
Potassio K ₂ O (g/kg)	4,5

Quando sottoposto al processo di separazione solido/liquido, il digestato dà origine a due frazioni con caratteristiche e finalità d'uso opposte: la frazione liquida contiene elementi nutritivi nelle stesse quantità presenti nelle biomasse in entrata, ma in forma più facilmente assimilabile rispetto alle matrici di origine ed avrà quindi le caratteristiche di un concime a pronto effetto con un potere nutrizionale non inferiore alle stesse, mentre la frazione solida, nella quale si concentra la sostanza organica non digerita, assumerà proprietà ammendanti, cioè in grado di apportare miglioramenti alla struttura del terreno (Piccinini et al., 2009).

Dal punto di vista ambientale, l'azoto viene convertito sino anche a più del 70% in azoto ammoniacale (Mantovi et al., 2009) rendendosi maggiormente disponibile per le colture, purché la distribuzione avvenga in epoca a ridosso di quella di utilizzo da parte delle piante.

La possibilità di utilizzare in campo il digestato (tal quale, ovvero nelle sue frazioni separate) dipende dal suo inquadramento normativo.

Nella classificazione di questo prodotto si incontrano diversi provvedimenti, nessuno dei quali però in grado di trattare l'argomento in maniera compiuta e dedicata, con il risultato di generare incertezza ed interpretazioni divergenti tra gli Operatori del settore agro-energetico e gli Enti Locali preposti alla concessione delle necessarie autorizzazioni.

In attesa di un atto normativo unico che riesca a fare chiarezza e a trattare in maniera esaustiva le diverse casistiche verificabili, le condizioni che al momento sono da considerarsi assodate per poter utilizzare in campo il digestato senza sconfinare nell'ambito rifiuti e quindi senza dover classificare il suo uso agronomico come operazione di recupero rifiuti, codice R10 : *Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia* dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) soggetta a specifica autorizzazione, **sono:**

- l'assenza di biomasse in ingresso al digestore classificabili come rifiuti;
- l'inquadramento dell'attività di trasformazione energetica delle biomasse come attività agricola "connessa" (ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del codice civile e di quanto stabilito dalle Finanziarie 2006 e 2007);
- l'assenza di trattamenti e trasformazioni merceologiche o qualitative del digestato (o delle sue frazioni separate solida/liquida) prima dell'utilizzo in campo.

La contemporanea presenza di queste condizioni, in base alla normativa applicabile comunitaria e nazionale (escludendo le singole discipline regionali che possono prevedere, approcci di maggiore o minore apertura), **permette di evitare che il digestato sia considerato rifiuto e consente la sua classificazione come sottoprodotto derivante da attività agricola** (la digestione anaerobica) ed utilizzato in attività agricola (a beneficio di terreni e colture).

UTILIZZO O MENO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI O

a) **Qualora le matrici organiche in ingresso al digestore siano reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomasse-non rifiuto**, il digestato, ai sensi del DM 07.04.2006, può essere assimilato agli effluenti animali e il suo spandimento in campo è assoggettato alle prescrizioni contenute nello stesso DM circa tempi di stoccaggio, criteri e divieti di spandimento, modalità di trasporto, adempimenti documentali e, soprattutto, dosaggi di nutrienti:

- max 170 kg/(ha x anno) di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Vulnerabile ai Nitrati da fonte agricola (Zvn), inteso come quantitativo medio aziendale;
- max 340 kg/(ha x anno) di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Ordinaria (Zo), inteso come quantitativo medio aziendale.

b) **Qualora il digestato è prodotto a partire da un impianto che non contempla l'uso degli effluenti animali, ma solo prodotti o scarti agricoli o agroindustriali**, da colture dedicate, si apre lo scenario più controverso, con differenti orientamenti Regionali nella normazione dell'uso agronomico del digestato "non zootecnico" e, indirettamente, nel sostegno alla nascita di impianti di digestione anaerobica a dieta esclusivamente vegetale.

Di seguito, si sintetizza il confronto tra i diversi approcci della normativa di alcune Regioni del Nord Italia.



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli - Venezia Giulia*

Dipartimento Provinciale di Udine

INDICAZIONI REGIONALI

La Regione **Emilia-Romagna** ha provveduto a fare chiarezza attraverso la **Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2008 n. 1255** che classifica come “fertilizzante organico” il digestato derivante da cinque categorie di matrici vegetali e animali di larga diffusione ed affronta in maniera articolata il tema dell’uso agronomico del digestato in relazione a quattro diverse tipologie di refluo in uscita dall’impianto.

Nel caso di digestato che origina da sole colture, **il Programma di Azione per i Nitrati (PAN) Emiliano-Romagnolo** pone in Zvn un vincolo non particolarmente restrittivo, variabile da coltura a coltura, che consente di soddisfare le richieste azotate anche solo a partire dal digestato, senza la necessità di ricorrere al concime minerale.

Una analoga apertura nei confronti del digestato non zootecnico è presente anche nella normativa della **Regione Lombardia** che però, **priva di un provvedimento dedicato** (le previsioni circa questa tematica sono inserite all’interno del Pan regionale), risulta poco esaustiva nella trattazione di alcuni aspetti di non secondaria importanza (tipologia di matrici vegetali ammesse; gestione del digestato “misto”).

Nel caso del **Piemonte**, l’**Allegato I alla Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2009 n. 64-10874** ammette l’assimilabilità all’effluente zootecnico, ai fini del suo utilizzo agronomico, solo del digestato proveniente da tre tipologie di matrici, aggiungendo che la quota di effluente zootecnico deve essere sempre pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico. Ciò configura una evidente volontà della Regione Piemonte di contenere lo sviluppo di impianti di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiale vegetale. Inoltre, in caso di utilizzo agronomico del digestato, la DGR 64-10874 richiede obbligatoriamente sia in zone vulnerabili ai nitrati, sia in zone ordinarie, di computare i dosaggi sempre con un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che rispetti i criteri di bilanciamento della fertilizzazione azotata riportati nel PAN (Regolamento Regionale 10/R/2007).

In **Veneto**, nell’**Allegato A** alla Delibera della Giunta Regionale n. 2439 del 07/08/2007, le biomasse vegetali sono previste solo in “eventuale addizione” a liquami e/o letami; tuttavia senza porre soglie minime o massime di presenza per nessuna delle tre tipologie di matrici ammesse in ingresso al digestore.

Ne consegue che anche la normativa della Regione Veneto, come quella del Piemonte, non contempla la possibilità di utilizzo agronomico in “attività agricola” per il digestato di origine esclusivamente vegetale e che le tipologie di digestato ammissibili come fertilizzanti all’uso agronomico possano essere soltanto due: zootecnico puro e zootecnico misto con biomasse vegetali.

CONDIZIONI PER L'USO DEL DIGESTATO NELLA NORMATIVA DI ALCUNE REGIONI : Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto.

Nel caso del digestato vegetale, la normativa di due Regioni (Piemonte e Veneto) non contempla la possibilità di utilizzare tale residuo come fertilizzante; ne consegue che in tali Regioni l'utilizzo a fini agronomici del digestato è consentito solo come forma di recupero rifiuti, con conseguenti appesantimenti dell'iter autorizzativo e degli oneri gestionali.

Maggiore apertura nelle altre due Regioni: in zona ordinaria la normativa della Emilia Romagna pone in questa circostanza un limite di 340 kg N/ha provenienti dal digestato vegetale che, dato un coefficiente di efficienza "medio" (espressamente indicato dalla Dgr 1255/08), permettono di soddisfare solo in parte il fabbisogno della coltura e richiedono una integrazione di azoto da fonte consentita (organica o minerale), nel rispetto del bilancio dell'azoto (da dimostrare con un Pua).

La situazione più favorevole si presenta nel territorio della Regione Lombardia nel quale, ad eccezione della condizione di non eccedere il fabbisogno della coltura, non sono posti limiti all'apporto di N da digestato vegetale; risulta quindi possibile soddisfare interamente le richieste della coltura con il digestato senza ricorrere ad integrazioni.

Il digestato misto (80% zootecnico; 20% vegetale) è invece una tipologia di sottoprodotto sottratto (più o meno espressamente) alla disciplina dei rifiuti da tutte le normative regionali analizzate ed ammesso all'uso agronomico come "attività agricola".

Le normative Regioni analizzate si differenziano per i coefficienti di efficienza da applicare all'azoto del digestato e, conseguentemente, in ZVN, per la maggiore o minore possibilità di integrare la concimazione con N proveniente da altra fonte, nel rispetto dell'equazione di bilancio dell'azoto.

	PIEMONTE	LOMBARDIA	EMILIA-ROMAGNA	VENETO
Matrici organiche ammesse in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> • effluenti zootecnici; • residui delle coltivazioni e residui vegetali prodotti dalle imprese agricole che trasformano o valorizzano la produzione agricola; • prodotti agricoli. 	<ul style="list-style-type: none"> • effluenti di allevamento; • "componente vegetale". 	<ul style="list-style-type: none"> • effluenti di allevamento; • residui della coltivazione e delle aziende agricole che trasformano le proprie produzioni vegetali; • residui delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria; • sottoprodotti di origine animale residui dell'agroindustria o delle aziende agricole; • prodotti agricoli dedicati. 	<ul style="list-style-type: none"> • liquami e materiali ad essi assimilati; • letami e materiali ad essi assimilati; • eventuali biomasse vegetali derivanti da produzioni aziendali o reperite sul mercato, a condizione che siano non classificabili come rifiuti.
Digestato in uscita ammesso all'uso agronomico	<ul style="list-style-type: none"> • zootecnico puro; • zootecnico misto (almeno 50% in peso reflui zootecnici). 	<ul style="list-style-type: none"> • zootecnico puro; • non zootecnico (di sola "componente vegetale"); • misto (?). 	<ul style="list-style-type: none"> • da effluenti di allevamento (zootecnico puro); • da colture vegetali (vegetale puro); • da effluenti + colture + sottoprodotti vegetali da agroindustria (zootecnico misto); • da effluenti + colture + sottoprodotti di origine animale (zootecnico misto). 	<ul style="list-style-type: none"> • zootecnico puro; • zootecnico misto con biomasse vegetali.
Obbligo di comunicaz. di spandimen.	Sempre, in caso di utilizzo di digestato	In funzione della Classe Dimensionale ¹ dell'azienda, e non in base all'uso di digestato	Sempre, sia in ZVN sia in ZO, tranne che per digestato da colture vegetali ²	In funzione della Classe Dimensionale ¹ dell'azienda, e non in base all'uso di digestato
Obbligo di Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Sempre, in caso di utilizzo di digestato	In funzione della Classe Dimensionale ¹ dell'azienda, e non in base all'uso di digestato	Solo in ZVN per digestato zootecnico puro o misto ²	In funzione della Classe Dimensionale ¹ dell'azienda, e non in base all'uso di digestato

ZVN, Zona Vulnerabile al Nitro di fonte agricola; ZO, Zona Ordinaria.

Definita in base alla classe Dimensionale dell'azienda e al tipo di coltura. ¹ La scala di riferimento è quella delle classi Dimensionali dell'azienda.



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli - Venezia Giulia*

Dipartimento Provinciale di Udine

Si sottolinea infine che, nella nostra Regione, una interpretazione ristretta dei termini dell'art.185-D.Lgs 152/06,

di fatto impedisce l'afflusso di reflui zootecnici negli impianti energetici a biogas, se non come rifiuti. In tal senso, l'autorizzazione non contempla più i soli termini del D.Lgs.387/03 e della L.R.24/06 – art.21 (autorizzazione unica) ma quelli della normativa rifiuti.

ing. Giorgio Pellizzoni

5appunti